

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 20 maggio 1991.

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in recepimento della direttiva CEE n. 88/610 che modifica la direttiva CEE n. 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

Vista la direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;

Vista la direttiva CEE n. 88/610 che modifica la direttiva CEE n. 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il testo dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal testo figurante nell'allegato A al presente decreto.

2. La voce n. 151 dell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituita dalla seguente:

«151 Clorato di sodio...».

3. Nell'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è aggiunto il testo seguente:

«c) Sostanze comburenti.

Le sostanze che, a contatto con altre sostanze, in particolare con sostanze infiammabili, presentano una reazione fortemente esotermica».

Art. 2.

1. Per le attività industriali esistenti, la modifica degli allegati di cui all'art. 1 decorre dal 30 ottobre 1991. Entro tale data il fabbricante deve presentare la notifica o la dichiarazione ai sensi dell'art. 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. I documenti allegati alla notifica o alla dichiarazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 devono essere presentati alle autorità competenti entro il 1° giugno 1994.

2. Nel caso di nuove attività industriali ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto si applica la procedura di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

Art. 3.

1. Ai fini dell'art. 13, comma d), del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'allegato V è sostituito dall'allegato VI, figurante nell'allegato B al presente decreto.

2. Dopo l'allegato VI è aggiunto l'allegato VII, figurante nell'allegato C al presente decreto, relativamente alle modalità esecutive dell'obbligo dell'informazione alla popolazione.

Art. 4.

1. L'informazione alla popolazione prevista dall'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, deve essere attuata rendendo pubblicamente disponibile, le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente. Tali informazioni ripetute ed aggiornate ad intervalli regolari devono essere pubblicizzate senza che la popolazione, residente nei territori che possono essere colpiti da incidente rilevante, debba farne richiesta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1991

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

ALLEGATO A

ALLEGATO II

Premessa

DEPOSITO DIVERSO DA QUELLO DELLE SOSTANZE ELENcate NELL'ALLEGATO III CONNESSO AD UNO DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL'ALLEGATO I

Le disposizioni del presente allegato si applicano al deposito di sostanze e/o preparati pericolosi in qualsiasi luogo, impianto, edificio, costruzione o terreno, isolato o situato in uno stabilimento, che siano luoghi utilizzati come depositi, escluso il caso in cui il deposito sia connesso ad uno degli impianti di cui all'allegato I e le sostanze in questione siano elencate nell'allegato III.

Le quantità indicate nelle parti prima e seconda si riferiscono a ciascun deposito o gruppo di depositi appartenenti allo stesso fabbricante, qualora la distanza tra i depositi non sia sufficiente ad

evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si applicano a ciascun gruppo di depositi appartenenti allo stesso fabbricante, qualora la distanza tra i depositi sia inferiore a 500 metri.

Le quantità da prendere in considerazione sono le quantità massime che sono immagazzinate o possono essere immagazzinate nel deposito in qualsiasi momento.

Parte prima
Sostanze indicate

Nel caso in cui una sostanza (o gruppo di sostanze) elencata nella parte prima è inclusa anche in una categoria della parte seconda, si applicano le quantità indicate nella parte prima.

Sostanze o gruppi di sostanze	Quantità (tonnellate) >	
	Ai fini della applicazione dell'art. 6	Ai fini della applicazione dell'art. 4
1. Acrilonitrile	20	200
2. Ammoniaca	50	500
3. Cloro	10	75
4. Biossido di zolfo	25	250
5. Nitrato di ammonio (1)	350	2.500
6. Nitrato di ammonio sotto forma di fertilizzante (2).	1.250	10.000
7. Clorato di sodio.	25	250
8. Ossigeno liquido.	200	2.000
9. Triossido di zolfo	15	100
10. Cloruro di carbonile (Fosgene)	0,750	0,750
11. Idrogeno solforato.	5	50
12. Acido fluoridrico	5	50
13. Acido cianidrico	5	20
14. Solfuro di carbonio	20	200
15. Bromo	50	500
16. Acetilene	5	50
17. Idrogeno	5	50
18. Ossido di etilene.	5	50
19. Ossido di propilene	5	50
20. 2 Propenal (Acroleina)	20	200
21. Formaldeide (concentrazione >= 90%)	5	50
22. Monobromometano (bromuro di metile)	20	200
23. Isocianato di metile.	0,150	0,150
24. Piombo tetraetile o piombo tetrametile.	5	50
25. 1,2 Dibromoetano (bromuro di etilene)	5	50
26. Acido cloridrico (gas liquefatto).	25	250
27. Diisocianato di difenilmetano (MDI).	20	200
28. Toluene Isocianato (TDI)	10	100

(1) Include sia il nitrato di ammonio e i miscugli di nitrato di ammonio, in cui il contenuto d'azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso, sia le soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio è superiore al 90% in peso.

(2) Si applica ai fertilizzanti semplici di nitrato di ammonio che sono conformi alla direttiva n. 80/876/CEE e ai fertilizzanti composti in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso (un fertilizzante composto contiene nitrato di ammonio insieme a fosfati e/o potassa).

Parte seconda

Categorie di sostanze e preparati
non specificamente indicati nella parte prima

Le quantità di sostanze e preparati (1) della stessa categoria sono cumulative. Se sotto lo stesso numero sono raggruppate più categorie, si devono sommare i quantitativi di tutte le sostanze e preparati delle categorie specificate.

Categorie di sostanze e preparati (2)	Quantità (tonnellate) >	
	Ai fini della applicazione dell'art. 6	Ai fini della applicazione dell'art. 4 (3)
1. Sostanze e preparati che sono classificati come «molto tossici»	5	20
2. Sostanze e preparati che sono classificati come «tossici» (4), «comburenti» o «esplosivi».	10	200
3. Sostanze o preparati gassosi, ivi compresi quelli forniti sotto forma liquida, che sono gassosi a pressione normale e che sono classificati come «facilmente infiammabili» (5)	50	200
4. Sostanze e preparati (escluse le sostanze e i preparati gassosi di cui al numero 3) che sono classificati come «facilmente infiammabili» o «estremamente infiammabili» (6)	5.000	50.000

(1) Per preparati si intendono miscugli o soluzioni composti da due o più sostanze (legge del 29 maggio 1974, n. 256).

(2) Le categorie di sostanze e preparati sono definiti nei seguenti decreti, nelle direttive e nelle successive modifiche:

legge del 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche;
decreto ministeriale 17 ottobre 1984 (solventi);

decreto ministeriale 18 ottobre 1984 (pitture, vernici, inchiostri, ecc.);

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233 (antiparassitari);

direttiva n. 88/379/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988, concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi.

(3) L'art. 5, paragrafo 1, lettera a), e l'art. 5, paragrafo 1, lettera b), punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, si applicano quando opportuno.

(4) Salvo quando le sostanze o i preparati non si trovino in uno stato che conferisca loro proprietà tali da dar luogo a rischi di incidente rilevante.

(5) Questa voce comprende i gas infiammabili definiti all'allegato IV, lettera c), i).

(6) Questa voce comprende i liquidi facilmente infiammabili definiti all'allegato IV, lettera c), ii).

ALLEGATO B

ALLEGATO VI

INFORMAZIONI CHE SI DOVRANNO FORNIRE ALLA COMMISSIONE
IN APPLICAZIONE DELL'ART. 13

Rapporto d'incidente rilevante

Stato membro:

Autorità incaricata del rapporto:

Indirizzo:

1. Dati generali

Data e ora dell'incidente rilevante:

Paese, regione, ecc.:

Indirizzo:

Tipo di attività industriale:

2. Tipo di incidente rilevante

Esplosione Incendio Emissione di sostanze pericolose

Sostanza(e) fuoriuscita(e)

3. Descrizione delle circostanze dell'incidente rilevante

4. Misure d'emergenza intraprese

5. Causa(e) dell'incidente rilevante

Definita(e)
(da precisare) Non definita(e) Le informazioni saranno fornite quanto prima

6. Tipo ed entità dei danni

a) *All'interno dello stabilimento*

— danni alle persone

.... morti
.... feriti
.... intossicati
....

— persone esposte

— danni materiali — il pericolo persiste — il pericolo è cessato b) *All'esterno dello stabilimento*

— danni alle persone

.... morti
.... feriti
.... intossicati
....

— persone esposte

— danni materiali — pericolo per l'ambiente — il pericolo persiste — il pericolo è cessato

7. Misure a medio e lungo termine e in particolare misure volte ad evitare che si riproducano incidenti rilevanti analoghi (da comunicare man mano che le informazioni sono disponibili).

ALLEGATO C

ALLEGATO VII

INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE COMUNICATE AL PUBBLICO
IN APPLICAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 3

a) Nome della società e indirizzo.

b) Qualifica professionale della persona che fornisce le informazioni.

c) Conferma che la località è soggetta alle disposizioni regolamentari e/o amministrative del presente decreto e che è stata presentata all'autorità competente la notifica di cui all'art. 4.

d) Una spiegazione in termini semplici dell'attività svolta nella località.

e) I nomi comuni o, nel caso dei depositi di cui nella parte II dell'allegato II, i nomi generici o la classificazione generale di pericolo delle sostanze e preparati che intervengono nella località e che sono suscettibili di causare un incidente rilevante, con indicazione delle loro principali caratteristiche pericolose.

f) Informazioni generali relative alla natura dei rischi di incidenti rilevanti, ivi compresi i loro potenziali effetti sulla popolazione e sull'ambiente.

g) Informazioni adeguate sulle modalità di allarme e di informazione della popolazione interessata in caso di incidente.

h) Informazioni adeguate sulle azioni e sul comportamento che la popolazione interessata dovrebbe seguire in caso di incidente.

i) Conferma che la società è tenuta a prendere gli opportuni provvedimenti in loco, nonché a mettersi in contatto con i servizi di emergenza, per far fronte agli incidenti e minimizzarne gli effetti.

j) Riferimento al piano d'emergenza predisposto per far fronte agli effetti di un incidente all'esterno dell'impianto. Tale piano dovrebbe comprendere l'avviso di applicare le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza al momento dell'incidente.

k) Particolare su come ottenere tutte le informazioni complementari, fatte salve le disposizioni di riservatezza stabilite dalla legislazione nazionale.

91A2400

DECRETO 20 maggio 1991.Criteria per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Considerato:

che il protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico a lunga distanza, adottato a Helsinki l'8 luglio 1985, prevede, con riferimento ai livelli del 1980, la riduzione, entro il 1993, delle emissioni di zolfo o dei suoi flussi oltre il confine di almeno il 30%;

che il protocollo di Sofia del novembre 1988 relativo agli ossidi di azoto prevede, con riferimento al livello delle emissioni del 1987, il congelamento delle emissioni di NOX entro il 1994 e che la dichiarazione supplementare impegna l'Italia ad una ulteriore riduzione del 30% sulle stesse emissioni entro il 1998;